



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Prot.(vedasi stampigliatura laterale) Area II Staff 1
Urgente a mezzo posta elettronica certificata

Napoli, (data del protocollo)

Ai Segretari Comunali e ai Responsabili
degli Uffici Elettorali dei Comuni dell'area
Metropolitana di Napoli

E, p.c.

Alla Regione Campania
Ufficio Elettorale Regionale

Alla Questura
Al Comando provinciale Carabinieri
Al Comando provinciale Guardia di Finanza
Napoli

Circolare n. 72 / El AMM /REG. 2025

OGGETTO: Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania ed elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Caivano di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 – **Adempimenti degli uffici elettorali di sezione.**

In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si richiamano alcuni fra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio.

Per tutti gli aspetti di maggior dettaglio sulle operazioni di voto e di scrutinio, si fa rinvio alle pubblicazioni recanti le "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione" di prossima consegna e pubblicazione sul sito istituzionale di questa Prefettura.

A) ORARI DI VOTAZIONE, PROVVISTA DEL MATERIALE, INSEDIAMENTO DEI SEGGI E OPERAZIONI PRELIMINARI

Le elezioni in oggetto si terranno, come noto, **domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025**, con eventuale turno di ballottaggio, nel Comune di Caivano, nei giorni di **domenica 7 e lunedì 8 dicembre 2025**.

Area II Staff 1- Raccordo con gli Enti locali – Consultazioni elettorali
Piazza del Plebiscito n. 22 – 80132 Napoli
Pec: elettorale.prefna@pec.interno.it

E

COMUNE DI ROCCARAINOLA
AOO Comune di Roccarainola

Protocollo N.0014477/2025 del 04/11/2025

Prefettura Napoli - Area II Staff 1 Consultazioni Elettorali - Prot. Uscita N.0443044 del 04/11/2025



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Le **operazioni di votazione** si svolgeranno, sia in occasione del primo turno sia in occasione dell'eventuale turno di ballottaggio, la **domenica dalle ore 7 alle ore 23** e il **lunedì dalle ore 7 alle ore 15**, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2025, n. 72, che ha previsto, per le consultazioni elettorali e referendarie da tenersi nel corrente anno, il prolungamento delle operazioni di votazione alla giornata del lunedì.

Le **operazioni di scrutinio** avranno inizio nella stessa giornata di lunedì 24 novembre, subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti.

Si rammenta che **nel Comune di Caivano** gli uffici elettorali di sezione dovranno procedere allo scrutinio relativo alle elezioni amministrative subito dopo aver terminato lo scrutinio relativo alle elezioni regionali, senza interruzioni.

Nel **giorno di sabato che precede le votazioni**, prima dell'insediamento del seggio elettorale, i Sindaci - Commissari provvedono a far consegnare al presidente di ogni ufficio di sezione, dandone atto in apposito verbale, il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio stesso e per le operazioni di votazione e scrutinio (art. 27, primo comma, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570). Nello stesso verbale si dà atto della consegna delle designazioni dei rappresentanti delle liste di candidati presso il seggio.

Detto materiale ricomprende, tra l'altro, il registro per l'annotazione dei numeri di tessera elettorale personale dei votanti e il bollo della sezione. Le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi speciali o "volanti" (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o detenzione o presso il domicilio degli elettori) devono essere dotate di un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o "volante".

Tra il materiale elettorale viene consegnata al seggio una mazzetta di matite copiative per l'espressione del voto da parte degli elettori. I componenti dell'ufficio di sezione devono prestare massima attenzione a non confondere tali matite copiative (recanti la dicitura "Ministero dell'interno - Servizio elettorale") con quelle contenute all'interno del pacco di cancelleria.

Presso ogni seggio viene anche consegnata e sistemata un'urna di cartone di colore chiaro (due per il Comune di Caivano), corredata di un rotolo di carta adesiva occorrente per la sigillatura della stessa e delle istruzioni per il montaggio.

*Area II Staff 1- Raccordo con gli Enti locali - Consultazioni elettorali
Piazza del Plebiscito n. 22 - 80132 Napoli
Pec: elettorale.prefna@pec.interno.it*



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Alle ore 16 dello stesso giorno di sabato, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, alla autenticazione delle schede di voto, il presidente costituisce l'ufficio sezionale, chiamando a farne parte i quattro scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti, eventualmente designati, delle liste di candidati e dei candidati a presidente della Giunta regionale della Campania.

Le operazioni di autenticazione delle schede di voto, in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, devono essere completate il sabato pomeriggio e durante le operazioni stesse nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

B) AMMISSIONE PRESSO IL SEGGIO DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DI CANDIDATI E DEI CANDIDATI A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

Si riportano di seguito le modalità di designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi, anche alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 38-bis della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

I delegati delle liste dei candidati (alla Regione o al Comune di Caivano) e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale della Campania possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Le designazioni di detti rappresentanti di lista, possono essere presentate:

- 1) al Segretario del Comune **entro il giovedì precedente l'elezione (20 novembre 2025)**, in formato cartaceo o anche mediante posta elettronica certificata. Nel caso della suddetta trasmissione via P.E.C., la dichiarazione non è sottoposta all'obbligo di autentica quando la stessa sia stata firmata digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata;
- 2) direttamente presso i seggi esclusivamente in formato cartaceo il sabato pomeriggio (22 novembre 2025), durante le operazioni di autenticazione delle schede di voto, **oppure la domenica mattina (23 novembre 2025), purché prima dell'inizio della votazione**.

Più in particolare:

*Area II Staff I- Raccordo con gli Enti locali – Consultazioni elettorali
Piazza del Plebiscito n. 22 – 80132 Napoli
Pec: elettorale.prefna@pec.interno.it*

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli***Per le elezioni regionali**

sono legittimati ad effettuare le designazioni dei rappresentanti delle liste presso i seggi, oltre ai delegati di lista, anche persone da essi autorizzate in forma autentica con atto notarile, cosiddetti subdelegati (art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43).

La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione redatta su carta libera e la firma dei delegati (o dei subdelegati) che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

Se la designazione è effettuata dai subdelegati i rappresentanti di lista devono esibire una fotocopia, anche non autenticata, dell'autorizzazione a designare rilasciata dai delegati agli stessi subdelegati.

Si rammenta che **i rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati a Presidente della Giunta regionale**, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, **devono essere elettori della Regione**.

Nulla vieta che un delegato designi sé stesso quale rappresentante.

Per le elezioni comunali di Caivano

le designazioni dei rappresentanti di lista presso ogni seggio devono essere effettuate personalmente dai delegati di lista (non è infatti prevista la facoltà di sub-delega) e la firma dei delegati medesimi deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 53/1990 (art. 32, settimo comma, n. 4, D.P.R. 570/1960).

I rappresentanti di lista designati **devono essere elettori del Comune** (citato art. 16, comma 2, legge n. 53/1990).

Nulla vieta che un delegato designi sé stesso quale rappresentante o che venga designato un candidato, purché elettore del Comune.

Tutti i rappresentanti, per poter votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, devono essere comunque muniti, oltre che di un valido documento di riconoscimento, della tessera elettorale personale.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

C) RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI DI SEGGIO. LIMITI E DIVIETI AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 24, comma 3, D.P.R. n. 570/1960).

Anche in ragione di tale qualifica, il presidente di seggio vorrà richiamare l'attenzione degli altri componenti dell'ufficio elettorale di sezione sulle responsabilità di natura penale in cui gli stessi possono incorrere, specificamente previste dagli articoli 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96 e 98 del D.P.R. n. 570/1960.

I componenti del seggio e i rappresentanti di lista sono altresì tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali.

In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione al voto, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).

D) DIVIETO DI INTRODURRE ALL'INTERNO DELLE CABINE ELETTORALI TELEFONI CELLULARI O ALTRE APPARECCHIATURE IN GRADO DI FOTOGRAFARE O REGISTRARE IMMAGINI

Per assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio di sezione dovrà invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature saranno prese in



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300,00 a 1.000,00 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato), come richiamato dall'apposito manifesto da affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di libertà e segretezza del voto stesso, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 570/1960.

In particolare, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi ovviamente gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.

E) ADEMPIMENTI DEL SEGGIO IN SEDE DI AMMISSIONE DEGLI ELETTORI E OPERAZIONI DI VOTO

Sono ammessi a votare gli elettori che abbiano compiuto diciotto anni di età alla data di domenica **23 novembre 2025** (primo giorno di votazione) e siano in possesso della tessera elettorale personale e di un valido documento di identificazione, dopo che il presidente abbia controllato che sulla tessera stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data della consultazione in svolgimento: ciò provverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto.

Successivamente, uno scrutatore deve apporre sulla tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data. Sulla tessera elettorale vi sono 18 spazi per l'apposizione del timbro: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa.

Nel contempo, un altro scrutatore provvede ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), ove deve essere altresì riportato, a fianco del numero della tessera stessa, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso, salvo il caso, ovviamente, di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione a norma di



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

legge (rappresentanti di lista; componenti del seggio; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio; ecc.).

Nel Comune di Caivano, dove si svolgono contestualmente più consultazioni (regionali e comunali), gli scrutatori prendono nota sul registro delle tessere elettorali, attraverso il sistema della “spunta” numerica progressiva, anche del numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro stesso, rifiutano una o più schede di voto o, comunque, chiedono di non partecipare, per qualsiasi motivo, a una o più consultazioni contemporanee.

Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, una sentenza della Corte d'appello (art. 39, terzo comma, D.P.R. n. 570/1960), oppure un'attestazione del sindaco di ammissione al voto (art. 32-*bis*, terzo comma, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), il presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Nella diversa ipotesi in cui si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, esibisca un attestato sostitutivo della tessera (rilasciato ai sensi dell'art. 7 D.P.R. n. 299/2000), trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale, il presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà conteggiarlo nuovamente nel numero dei votanti della sezione, altrimenti verrebbe preso in considerazione due volte.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Ai fini della loro identificazione, gli elettori sprovvisti di altro documento di riconoscimento, ma che abbiano chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), possono esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.

Successivamente, viene fornita all'elettore la matita copiativa e la scheda di voto aperta.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

L'elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato la scheda, consegnerà la scheda stessa al presidente del seggio, che provvederà a inserirla nell'urna.

Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna della scheda di voto mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale.

F) AMMISSIONE AL VOTO DI ELETTORI NON DEAMBULANTI O CON DISABILITÀ

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti possono votare, nell'ambito del proprio comune, presso qualsiasi sezione elettorale diversa da quella di iscrizione che sia allocata in sedi, appositamente segnalate, esenti da barriere architettoniche. In tal caso, il presidente del seggio - presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quella lista sezionale - deve accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori devono essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale di seggio, nel quale deve altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

Inoltre, alcune categorie di elettori con disabilità fisiche che impediscono l'esercizio materiale e autonomo del voto (non vedenti, privi delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto al voto assistito, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960 e dell'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potendo farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi comune della Repubblica.

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente di seggio.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Gli elettori aventi diritto al voto assistito possono richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale.

Pertanto, l'elettore deve essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

- a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il predetto simbolo o codice;
- b) quando l'impedimento fisico sia evidente;
- c) quando l'elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, che veniva rilasciato alla categoria dei "ciechi civili" dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. In tal caso il presidente di seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto e del numero di codice ivi riportato che corrisponda a uno dei seguenti numeri attestanti la cecità assoluta: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07.
- d) quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale.

Al riguardo, si vorrà richiamare l'attenzione dei dirigenti delle aziende sanitarie locali, sull'esigenza che i certificati attestanti l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'avente diritto di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore siano compilati in maniera chiara e univoca, tale da non ingenerare perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto "assistito".

G) SPEDITEZZA E REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI DI VOTO. PROTESTE E RECLAMI O RIFIUTO DI RITIRARE LE SCHEDE. RICONSEGNA DELLE SCHEDE NON VOTATE. COMPUTO DEI VOTANTI

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, i Comuni vorranno sensibilizzare i presidenti degli uffici elettorali di sezione, affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di

*Area II Staff 1- Raccordo con gli Enti locali - Consultazioni elettorali
Piazza del Plebiscito n. 22 - 80132 Napoli
Pec: elettorale.prefna@pec.interno.it*



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Nella eventualità che presso il seggio si manifestino forme di protesta o di astensione dal voto (rifiuto della scheda; richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta o di altro contenuto, ecc.), si ritiene che il presidente del seggio – al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni – possa inserire a verbale l'eventuale protesta dell'elettore e il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, annotando nel verbale stesso le generalità dell'elettore e il motivo del reclamo o della protesta e allegando contestualmente anche gli eventuali scritti che l'elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" presso il seggio (cioè in un momento successivo a uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento personale di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale personale; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo).

All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore nel senso anzidetto, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, a una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE").

Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alla "registrazione" di cui sopra, non andrà apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione, che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 8 n. 299/2000, certifica viceversa l'avvenuta partecipazione alla votazione.

Diversamente si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 570/1960. Tale norma, infatti, prevede l'ipotesi in cui l'elettore prenda la



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

scheda, ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha

consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia intenzionalmente ritirato la scheda e, solo in un secondo tempo, l'abbia riconsegnata rifiutandosi di entrare in cabina a votarla.

In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla.

H) SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Poiché, ai sensi del citato art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 27/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 72/2025, le operazioni di votazione si svolgono in due giornate di voto, cioè dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì, al termine della giornata della domenica, dopo che hanno votato tutti gli elettori ancora in fila, l'ufficio elettorale di sezione deve interrompere le operazioni di voto e sigillare l'urna con le schede votate e la cassetta o scatola con le schede autenticate nonché chiudere e sigillare la sala delle elezioni.

Le operazioni elettorali saranno riprese l'indomani, lunedì, alle ore 7.

I) RILEVAZIONE DELL'AFFLUENZA E CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO

In merito alla trasmissione dei dati sull'affluenza alle urne, per il Comune di Caivano saranno fornite specifiche indicazioni in considerazione della programmata sperimentazione dell'APP realizzata dalla Direzione Centrale per i Servizi Elettorali per la digitalizzazione dei processi di comunicazione sul funzionamento dei seggi elettorali (Seggio Live).

I restanti Comuni interessati devono acquisire dagli uffici elettorali di sezione - per poi inserirli, sezione per sezione, sulla piattaforma ministeriale SIEL - i dati sull'affluenza alle urne sia nel corso della votazione, alle ore 12, alle ore 19 e alle ore 23 della domenica, sia a chiusura della votazione stessa, alle ore 15 del lunedì.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

I presidenti di seggio dovranno inoltre adottare ogni necessaria iniziativa, sia di tipo organizzativo sia avvalendosi del supporto della Forza pubblica, per

assicurare il regolare e celere afflusso degli elettori ai seggi e consentire l'esercizio del voto anche da parte di quegli elettori che alle ore 15 del lunedì, cioè al momento di chiusura delle operazioni di votazione, siano presenti nei locali del seggio o all'interno del plesso scolastico o altro fabbricato dove ha sede il seggio.

J) ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI VOTANTI

Dichiarata chiusa la votazione, dopo aver sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non più necessari, ivi comprese le matite copiative, il presidente di seggio provvede subito alle operazioni di accertamento del numero dei votanti presso la sezione, dandone attestazione nell'apposito paragrafo dei rispettivi verbali.

K) OPERAZIONI DI SCRUTINIO, MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO, PRINCIPIO DI SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO E OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI SPOGLIO DELLE SCHEDE

Le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali inizieranno nella stessa giornata di **lunedì 24 novembre 2025**, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l'accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari.

Come sopra precisato, nel Comune di **Caivano** gli uffici elettorali di sezione dovranno procedere allo **scrutinio relativo all'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale subito dopo aver terminato lo scrutinio relativo alle elezioni regionali, senza interruzioni.**

Per le **elezioni regionali** - la cui scheda di voto è di colore verde - nelle quali ogni candidato a presidente della giunta regionale è collegato ad una o più liste provinciali di candidati consiglieri al consiglio regionale, l'elettore può tracciare un segno di voto sul contrassegno di una lista (ed eventualmente anche sul nominativo del candidato presidente collegato alla lista stessa) ed il voto è così valido sia per il presidente che per la lista.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Può tracciare il segno di voto **SOLO** sul nome e cognome del candidato presidente, ed il voto è così valido solo per il candidato presidente e non si estende ad alcuna delle liste collegate.

Può esprimere, altresì, un **voto disgiunto**, tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista provinciale ed un altro sul nominativo di un candidato presidente NON collegato alla lista prescelta; il voto è così valido sia per il candidato presidente che per la lista provinciale, sebbene tra essi non collegati.

L'elettore può altresì esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Per le elezioni comunali di Caivano- la cui scheda di voto è di colore azzurro - nel quale ogni candidato sindaco è collegato a una o più liste di candidati consiglieri, l'elettore può tracciare un segno di voto sul contrassegno di una lista (ed eventualmente anche sul nominativo del candidato sindaco collegato alla lista stessa) e il voto è così valido sia per il sindaco sia per la lista. Può tracciare il segno di voto solo sul nominativo di un candidato sindaco e il voto è così valido solo per il sindaco. Può anche tracciare un segno di voto sul nominativo di un candidato sindaco e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista NON collegata a quel candidato sindaco (c.d. "voto disgiunto") e il voto è così valido sia per il candidato sindaco sia per la lista, sebbene tra essi non collegati. L'elettore può altresì esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Tutte le disposizioni sulle specifiche modalità di espressione del voto vanno opportunamente coordinate col principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto stesso e, in particolare, con le norme di cui agli artt. 64 e 69 del D.P.R. n. 570/1960, in base alle quali la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio di sezione, o che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Ad esempio, si ritiene che debbano essere considerate valide le schede recanti espressioni di voto, univoche e non riconoscibili, apposte però con anomalia o incertezza del tratto grafico o con imprecisa collocazione del segno a matita.

Inoltre, per quanto attiene alle operazioni di spoglio, ai sensi degli artt. 63, primo comma, e 68, primo e terzo comma, del D.P.R. n. 570/1960, le schede devono essere scrutinate una alla volta e non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato il voto, non sia stata riposta nella cassetta o scatola che prima conteneva le schede autenticate.

Con l'occasione, si rappresenta che il termine per il completamento delle operazioni di scrutinio per le elezioni regionali, fissato entro 12 ore dal loro inizio, ovvero per il Comune di Caivano, interessato anche allo scrutinio delle elezioni comunali, entro 24 ore (art. 13, comma 2, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132) deve considerarsi meramente indicativo e che, pertanto, gli uffici elettorali di sezione sono tenuti a completare tutte le operazioni di competenza, salvo che intervengano cause di forza maggiore.

L) ESPOSIZIONE CONGIUNTA DELLE BANDIERE ITALIANA ED EUROPEA ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI SEDE DEI SEGGI ELETTORALI

All'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale dovranno essere esposte contemporaneamente le bandiere italiana ed europea dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121).

Gli schemi per la corretta esposizione delle bandiere sono consultabili sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del cerimoniale di Stato.

* * *

Si pregano le SS.LL. di voler rendere edotti di quanto sopra i Presidenti di seggio, anche mediante consegna agli stessi di fotocopia della presente circolare, significando la fondamentale importanza dei

*Area II Staff 1- Raccordo con gli Enti locali – Consultazioni elettorali
Piazza del Plebiscito n. 22 – 80132 Napoli
Pec: elettorale.prefna@pec.interno.it*



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

rigoroso rispetto di quanto suesposto, al fine di tutelare il diritto al voto di tutti i cittadini.

Con l'occasione, i Comuni vorranno valutare l'opportunità di diramare appositi comunicati per invitare gli elettori a verificare per tempo che siano in possesso della tessera elettorale personale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi destinati all'apposizione del bollo della sezione per la certificazione del voto.

I Comuni stessi vorranno, altresì, valutare se, nel dare puntuale informazione sul giorno e gli orari di votazione, sia opportuno invitare gli elettori ad evitare, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la chiusura della votazione, al fine di scongiurare eventuali rischi di sovraffollamento dei seggi.

Il Dirigente Area II Staff 1
Vice Prefetto
(Esposito)